

**DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2013  
473/2013/R/GAS**

**INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEI  
CLIENTI FINALI DEL GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI GASDOTTI LOCALI E DI RETI DI  
TRASPORTO PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2014 – 31 DICEMBRE 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 31 ottobre 2013

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione 152/03);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 277/05 (di seguito: deliberazione 277/05);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas";
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2013, 102/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 191/2013/R/gas) e il relativo Allegato A, recante "Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016".

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori;

- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95 prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 prevede che l'Autorità stabilisca e aggiorni le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge medesima;
- l'Autorità, con la deliberazione 152/03, ha stabilito disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali, al fine di dare continuità alle analoghe coperture assicurative derivanti dalle polizze stipulate dalla Snam S.p.A. a partire dal 1991 e successivamente rinnovate da Eni S.p.A. e quindi da Stogit S.p.A.;
- con la deliberazione 277/05, l'Autorità ha esteso alle imprese di trasporto quanto già previsto per le imprese di distribuzione in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas;
- con la deliberazione 191/2013/R/gas, l'Autorità ha rinnovato da ultimo le disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016;
- in particolare, con la deliberazione 191/2013/R/gas, l'Autorità:
  - ha definito le caratteristiche del contratto di assicurazione e gli ulteriori elementi necessari per l'avvio e lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione dell'impresa assicuratrice e ha stabilito i compiti affidati al Comitato italiano gas (CIG) in qualità di contraente e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) per la regolazione delle partite economiche generate dall'esecuzione del contratto, nonché gli obblighi di informazione a favore degli assicurati;
  - ha rimandato a un successivo provvedimento la definizione del valore della componente a copertura dei costi dell'assicurazione e delle procedure per la sua riscossione, alla luce dell'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alle criticità e alle proposte di semplificazione segnalate da alcune imprese e associazioni di imprese in sede di consultazione;
- in relazione agli elementi di criticità relativi ai costi dell'assicurazione e alla relativa allocazione, risulta che gli interventi di riforma della regolazione in materia di vendita al dettaglio di gas naturale posti in essere dall'Autorità nel corso del 2013 sono stati definiti a parità delle condizioni non esplicitamente incluse nel perimetro degli interventi medesimi e che pertanto non sussistono i presupposti per l'introduzione di sostanziali discontinuità, rispetto al passato, nel criterio di allocazione dei costi dell'assicurazione, fatto salvo il trasferimento dei benefici, in termini di riduzione dei costi complessivi dell'assicurazione, derivanti dalle innovazioni introdotte con la deliberazione 191/2013/R/gas;
- in relazione alle procedure di riscossione, è possibile prevedere forme di semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi e un riallineamento dei termini per i pagamenti.

## **RITENUTO OPPORTUNO:**

- definire il valore della componente a copertura dei costi dell'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas e delle procedure per la sua riscossione, mediante integrazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas;
- prevedere, con riferimento ai costi dell'assicurazione e alla relativa allocazione, una sostanziale continuità rispetto al precedente periodo assicurativo, fermo restando la facoltà di rivedere, anche nel periodo di vigenza della polizza, l'attuale allocazione dei costi in presenza di mutate condizioni di contesto;
- prevedere il trasferimento agli assicurati dei benefici in termini di riduzione dei costi complessivi dell'assicurazione derivanti dalle innovazioni introdotte con la deliberazione 191/2013/R/gas; e per quanto riguarda le procedure di riscossione, una semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi e il riallineamento dei termini per i pagamenti da parte dei soggetti interessati;
- pubblicare la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas, risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento

## **DELIBERA**

1. di integrare l'Allegato A alla deliberazione 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas, recante "Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016" con l'inserimento, dopo l'articolo 5, della seguente Parte III:

### **“PARTE III COPERTURA DEI COSTI**

#### **Articolo 6**

##### *Obblighi dell'impresa distributrice e dell'impresa di trasporto*

- 6.1 L'impresa distributrice, a partire dal 2014:
  - a) entro il 28 febbraio di ogni anno determina, sulla base dei dati in proprio possesso e delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 7.1, lettera a), il numero dei punti di riconsegna assicurati connessi agli impianti di distribuzione da essa gestiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e gli importi da addebitare ai rispettivi utenti del servizio di distribuzione, calcolati ai sensi del comma 8.1; fattura gli importi medesimi agli utenti del servizio di distribuzione e comunica tali informazioni alla CCSE;
  - b) entro il 30 aprile di ogni anno versa alla CCSE gli importi di cui alla lettera a).
- 6.2 Nel caso di gas diverso dal gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale, l'impresa distributrice addebita all'utente medesimo in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari al valore  $C_p$  di

- cui al comma 8.1, specificando in bolletta la causale “quota annuale per l’assicurazione contro i rischi derivanti dall’uso del gas”;
- 6.3 L’impresa di trasporto, nel caso vi siano punti di riconsegna assicurati connessi direttamente alle reti di trasporto da essa gestite, a partire dal 2014,:
- entro il 28 febbraio di ogni anno determina, sulla base dei dati in proprio possesso e delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 7.1, lettera a), il numero dei punti di riconsegna assicurati connessi alle reti di trasporto da essa gestite alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e gli importi da addebitare ai rispettivi utenti del servizio di trasporto, calcolati ai sensi del comma 8.1; fattura gli importi medesimi agli utenti del servizio di trasporto e comunica tali informazioni alla CCSE;
  - entro il 30 aprile di ogni anno versa alla CCSE gli importi di cui alla lettera a).

## **Articolo 7**

### *Obblighi del venditore*

- 7.1 Il venditore, a partire dal 2014:
- entro il 31 gennaio di ogni anno trasmette all’impresa distributrice e all’impresa di trasporto una comunicazione contenente il numero complessivo e l’elenco dei codici identificativi dei punti di riconsegna di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione, come risultanti in base alle dichiarazioni rese ai fini fiscali dalle controparti di contratti di somministrazione, connessi agli impianti gestiti dall’impresa distributrice o direttamente alle reti dell’impresa di trasporto e forniti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;
  - entro il 30 aprile di ogni anno versa all’impresa distributrice gli importi di cui al comma 6.1, lettera a) e all’impresa di trasporto gli importi di cui al comma 6.2, lettera a).
- 7.2 Nel caso di gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, il venditore addebita in un’unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell’anno precedente, un importo pari a 0,25 euro, specificando la causale “quota annuale per l’assicurazione contro i rischi derivanti dall’uso del gas”.

## **Articolo 8**

### *Componente a copertura dei costi dell’assicurazione*

- 8.1 La componente a copertura dei costi dell’assicurazione è determinata dal prodotto:

$$AG_i = P_i \times C_p$$

dove:

- $AG_i$  è la componente annua a copertura dei costi dell’assicurazione per l’utente i-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto;
- $P_i$  è il numero dei punti di riconsegna assicurati, direttamente o indirettamente forniti dall’utente i-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto, alla data del 31 dicembre dell’anno considerato;
- $C_p$  è il costo per punto di riconsegna assicurato, pari a 0,65 euro/anno.

- 8.2 L'impresa distributrice e l'impresa di trasporto addebitano o accreditano agli utenti del servizio gli eventuali conguagli dovuti a rettifiche del valore di  $P_{li}$ ; entro il 31 ottobre.
- 8.3 L'Autorità, entro il 30 settembre di ogni anno, può aggiornare il valore di  $C_p$  e dell'importo di cui al comma 7.2, in base alle informazioni trasmesse dalla CCSE sulla situazione del Conto assicurazione di cui al comma 4.5 e alle esigenze di gettito.”;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento e la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas, risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

31 ottobre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*